



# COMUNE DI CAVA MANARA

*Provincia di Pavia*

N. 14 Reg. Gen.

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE

N. 6

del 18-01-2018

Responsabile del Servizio : DOTT.SSA MONICA GATTI

### OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 27 ORE: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.03.2000 e n. 34 del 23.05.2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06.02.2004 con la quale é stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale vengono individuate le posizioni organizzative;

Vista la propria precedente determinazione n. 82 in data 01.12.2017 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo di categoria D – posizione economica D1 a tempo indeterminato e part- time 27 ore;

Dato atto che alla predetta selezione è stata data pubblicità secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet del Comune – Sezione Concorsi
- Pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 01.12.2017
- Pubblicazione per estratto su un quotidiano locale
- Trasmissione ai comuni limitrofi per la pubblicazione al proprio albo pretorio

Considerato che alla data odierna sono pervenute al protocollo dell'ente n. 107 domande di cui 2 domande pervenute fuori termine;

Dato atto che è stata esperita congrua istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando e per la valutazione dell'ammissibilità delle domande;

Dato atto che dall'esame delle singole domande e della documentazione prodotta è emerso che:

- 99 candidati hanno presentato istanza di partecipazione completa e sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- 1 candidato ha presentato istanza di partecipazione priva del documento di riconoscimento;
- 1 candidato ha presentato istanza di partecipazione priva del documento di riconoscimento e non ha indicato le generalità (data, luogo di nascita e residenza);
- 2 candidati hanno un titolo di studio non conforme alle richieste del bando
- 2 candidati hanno presentato domanda fuori termine
- 2 candidati hanno presentato istanza di partecipazione mancante di alcune indicazioni richieste dal bando e per le quali verrà chiesta apposita regolarizzazione

Fatte proprie le seguenti considerazioni:

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. Infatti i dati dichiarati nella domanda di partecipazione sono riconducibili in parte alla previsione normativa di cui all'articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e in parte all'articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del citato DPR. Pertanto, l'omessa allegazione del documento non ravvisa una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come tale suscettibile di emenda (Consiglio di Stato – Sezione V – 1° ottobre 2003 n.5677), bensì – al contrario – la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 non può mai tener luogo all'atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale dei sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di "certezza" (cfr. Consiglio di Stato – Sezione V – 16 dicembre 2005 n.2477).

Infatti il modello di domanda predisposto dall'Amministrazione riporta – in prima pagina – che "[...] Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste

dall'art. 76 del medesimo D.P.R in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci .... [...]"

L'eventuale integrazione della fotocopia del documento di identità non integra un'efficace dichiarazione sostitutiva di atto notorio giacché carente dei requisiti formali indefettibilmente necessari ai fini della giuridica "attestazione di veridicità" di quanto dichiarato.

L'art. 47 va letto in combinazione con l'art. 38 del medesimo decreto ma per coglierne appieno le valenze precettive, occorre considerare in via di interpretazione sistematica, il disposto dei successivi articoli 75 e 76. Quanto appena considerato chiarisce che l'allegazione,, al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata, di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altre parole, la dichiarazione sostitutiva del privato formata a norma degli articoli 38 e 47 del citato DPR 445/2000, è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà: segue da ciò che se il sottoscritto dichiara il falso sarà punibile per falsità in atti. Di fatto, deve rimarcarsi come la condotta tipica, penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente delineata dal combinato disposto della previsione codicistica e dell'art.76 del citato DPR, talché nessuna responsabilità penale potrà mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia rispettato le forme stabilite dagli articoli 47 e 38 del Testo Unico, tra le quali rientra essenzialmente l'adempimento consistente nell'onere di unire alla dichiarazione la copia fotostatica del documento di identità. A tal punto, l'Amministrazione non può invitare d'ufficio alla regolarizzazione del documento, poiché tale condotta costituirebbe una grave violazione dell'obbligo al pari trattamento dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato - Sezione V - 4 novembre 2004 - Sentenza n.7140).

L'articolo 47 deve essere letto in combinato con l'art. 38 del D.p.r 445/2000 che recita "1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia de documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59

;

”

Per la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica l'art. 65, comma 1, del D.lgs. 82/2005, cui fa rinvio l'art. 38 comma 2,

- conferma che le stesse debbano essere sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità (lettera c), salvo il caso in cui siano sottoscritte mediante firma digitale (lettera a) o trasmesse con altre modalità di identificazione del dichiarante o dell'istante (lettere b e c-bis).
2. La mancata indicazione nella domanda delle generalità non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione (art. 7 comma 4 del bando di concorso). L'esclusione infatti è stata espressamente prevista dalla lex specialis cui deve farsi riferimento nell'espletamento della procedura concorsuale ed un'eventuale regolarizzazione comporterebbe violazione della par condicio dei candidati (Tar Campania – Napoli – Sezione III – sentenza 10 gennaio 2005 n.33).
  3. Relativamente al titolo di studio richiesto dal bando (art. 3), ai fini dell'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree specialistiche e lauree magistrali occorre fare riferimento al D.M. 9 luglio 2009. L'equipollenza opera esclusivamente tra titoli di studio del vecchio ordinamento. Sono ammesse esclusivamente le lauree triennali appartenenti alle classi di Laurea riportate nel bando.
  4. Relativamente alle domande pervenute fuori termine il comma 3 dell'articolo 6 del bando di concorso prevede l'esclusione delle domande che seppur spedite entro il termine siano pervenute oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del bando (05/01/2018).
  5. Relativamente alle domande di partecipazione mancanti di alcune dichiarazioni rispetto a quando indicato nel bando di concorso i candidati vengono ammessi al concorso con riserva a condizione che procedano alla regolarizzazione entro la data fissata per la preselezione

RITENUTO di dichiarare in esito all'istruttoria:

- AMMESSI n. 99 candidati come riportati nell'allegato A
- ESCLUSI n. 6 candidati come riportati nell'allegato B
- AMMESSI CON RISERVA ed invitati alla regolarizzazione della domanda n. 2 candidati come riportati nell'allegato B

Visto il vigente "Regolamento per la gestione delle selezioni" del Comune di Cava Manara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29.11.2017;

Visto il decreto sindacale 3/2015 di nomina del sottoscritto funzionario responsabile;

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241;
2. DI AMMETTERE al concorso oggetto del presente provvedimento n. 99 candidati come riportati nell'allegato A;
3. DI ESCLUDERE N. 6 candidati come riportati nell'allegato B per le motivazioni ivi riportate provvedendo a dare comunicazione formale agli stessi del provvedimento di esclusione;
4. DI AMMETTERE CON RISERVA n. 2 candidati come riportati nell'allegato C invitando gli stessi a regolarizzare la propria domanda entro la data fissata per la preselezione;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

- reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA MONICA GATTI

Determina n. 6 del 18-01-2018  
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE

Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GATTI MONICA

19-01-2018

---

PUBBLICAZIONE ALBO WEB

La presente determinazione é pubblicata all'Albo Web di questo Comune al progressivo n. 41, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 19-01-2018

Cava Manara, li 19-01-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cava Manara, li 19-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DOTT.SSA MONICA GATTI)